

STATUTO

**LA FORNACE S.R.L. IMPRESA
SOCIALE DELLA
MISERICORDIA DI
MONTECARLO**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTECARLO LU VIA DI
MONTECARLO 10/A

Numero REA: LU - 214654

Codice fiscale: 02304610468

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo	
	settore diversi dalle imprese sociali, che non siano	
	fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o so-	
	cietà da questa controllate, finalizzate alla promo-	
	zione di specifici progetti di utilità sociale.	
	3) di approvare, a seguito delle sopra deliberate mo-	
	difiche dello statuto, l'insieme delle norme che rego-	
	lano il funzionamento della società come segue:	
	NORME CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	STATUTO	
	"LA FORNACE S.R.L. IMPRESA SOCIALE DELLA MISERICORDIA	
	DI MONTECARLO"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società a responsabilità limitata	
	sotto la denominazione LA FORNACE S.R.L. IMPRESA SO-	
	CIALE DELLA MISERICORDIA DI MONTECARLO.	
	ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE	
	La società ha sede legale nel Comune di Montecarlo,	
	all'indirizzo risultante dalla dichiarazione deposita-	
	ta presso il Registro delle Imprese ai sensi e per gli	
	effetti dell'articolo 111 - ter delle disposizioni per	
	l'attuazione del Codice Civile.	
	21	

	La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, magazzini e depositi ovunque in Italia e all'estero, nei modi e forme previste dalla legge.	
	ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE	
	La società non ha scopo di lucro e si propone, attraverso l'esercizio in via stabile e principale di attività di impresa di interesse generale, il perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	La società ha per oggetto lo svolgimento delle attività sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali quali:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	- interventi e prestazioni sanitarie;	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale,	
	22	

	ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successi-	
	ve modificazioni, nonché le attività culturali di in-	
	teresse sociale con finalità educativa;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legi-	
	slativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifica-	
	zioni;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale;	
	- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri	
	enti del Terzo settore resi da enti composti in misura	
	non inferiore al settanta per cento da imprese sociali	
	o da altri enti del Terzo settore;	
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro	
	delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive mo-	
	dificazioni nonché ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.	
	In via sussidiaria e residuale, ed a condizione che le	
	attività di utilità sociale elencate ai precedenti	
	punti presentino ricavi superiori al settanta per cen-	
	to dei ricavi complessivi dell'organizzazione, così	
	come previsto all'articolo 2 del decreto legislativo	
	24 marzo 2006 n.155, la società potrà altresì svolgere	
	le seguenti attività:	
	23	

	- attività di prevenzione e formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro;	
	- gestione di servizi funebri e di tutte le attività connesse inerenti il suffragio delle salme compreso il relativo disbrigo di pratiche, la realizzazione e la fornitura di epigrafi e lavori su pietra e marmo;	
	- servizi di gestione assistenza e custodia dei cimiteri e relativi lavori edili, servizi di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione;	
	- attività di organizzazione e realizzazione di convegni, seminari, giornate di studio, con l'obiettivo della condivisione della conoscenza e dell'informazione a livello professionale e aziendale. Produzione di materiale didattico e prestazioni didattiche;	
	- attività di reperimento fondi finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali anche attraverso campagne promozionali;	
	- organizzazione di attività ricreative e sportive e relativi servizi correlati.	
	La società potrà svolgere attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori molto svantaggiati, così come definiti dall'articolo 2, numero 99 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, e/o lavoratori disabili, così come definiti dal regolamento CE n. 2204/2002; in	
	24	

	tal caso non sarà necessario il rispetto del limite	
	minimo del settanta per cento di ricavi provenienti da	
	attività di utilità sociale; così come previsto al	
	precedente punto.	
	Le attività a carattere sociale saranno realizzate se-	
	condo le previsioni normative in materia ed in parti-	
	colare quali previste nei seguenti settori:	
	- l'assistenza sociale, sarà realizzata in riferimento	
	alle previsioni della Legge 8 novembre 2000, n. 328,	
	recante legge quadro per la realizzazione del sistema	
	integrato di interventi e servizi sociali;	
	- l'assistenza sanitaria, per l'erogazione delle pre-	
	stazioni di cui al Decreto del Presidente del Consi-	
	glio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante	
	"Definizione dei livelli essenziali di assistenza", e	
	successive modificazioni, pubblicato nel supplemento	
	ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero 33 dell' 8	
	febbraio 2002;	
	- l'assistenza sociosanitaria, ai sensi del Decreto	
	del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14	
	febbraio 2001, recante "Atto di indirizzo e coordina-	
	mento in materia di prestazioni sociosanitarie", pub-	
	blicato nella Gazzetta Ufficiale numero 129 del 6 giu-	
	gno 2001.	
	La Società potrà garantire la sua collaborazione ad	
	25	

	altri Enti per la realizzazione di iniziative che	
	rientrano nei propri scopi nonché effettuare, nei li-	
	miti previsti dalla legge, elargizioni e liberalità a	
	favore di Enti non commerciali quali, a titolo esem-	
	plificativo Enti del Terzo Settore, Enti di volonta-	
	riato, Enti no profit ed Enti religiosi.	
	Le predette attività potranno essere svolte in Italia	
	e all'estero.	
	ARTICOLO 4 - ATTIVITA' ACCESSORIE	
	La società, in via strumentale, potrà compiere tutte	
	le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari,	
	industriali e finanziarie relative e connesse all'og-	
	getto sociale o che vi abbiano attinenza, ad esclusio-	
	ne delle operazioni di intermediazione finanziaria e	
	di intermediazione mobiliare; potrà anche assumere,	
	nel rispetto della normativa di legge, sia direttamen-	
	te che indirettamente, e sempre in modo non prevalente	
	al fine di realizzare l'oggetto principale, interes-	
	senze e partecipazioni in altre società ed imprese an-	
	che non aventi oggetto analogo od affine o connesso al	
	proprio e potrà stipulare mutui ipotecari anche fon-	
	diari e prestare fidejussioni ed ipoteche anche a fa-	
	vore di terzi.	
	La società potrà anche garantire concordati in sede	
	giudiziale o prestare garanzie in tale sede per l'a-	
	26	

	dempimento anche attraverso rilievo totale o parziale	
	di aziende operanti nello stesso settore economico.	
	Dette attività complementari dovranno essere svolte	
	nel pieno rispetto delle Leggi vigenti e segnatamente	
	della Legge 197/1991, e pertanto non potranno essere	
	mai svolte nei confronti del pubblico ma con Istituti	
	Bancari di ogni tipo al solo fine di assicurare ade-	
	guati mezzi finanziari alla società.	
	ARTICOLO 5 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentu-	
	no) dicembre 2050 (duemilacinquanta).	
	La società potrà essere prorogata o anticipatamente	
	sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	CAPITALE E QUOTE SOCIALI RECESSO DEL SOCIO	
	ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è	
	diviso in quote di un Euro ai sensi di legge.	
	Il capitale sociale è diviso in quote sociali, tutte	
	nominative, che possono essere di differente ammontare	
	ma in nessun caso inferiori ad 1 (un) Euro.	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura propor-	
	zionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato a norma de-	
	27	

	gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.	
	In caso di aumento di capitale, le nuove quote debbono	
	essere offerte in opzione ai soci, proporzionalmente	
	alle quote possedute, salvo i casi previsti dalla leg-	
	ge; i soci possono tuttavia decidere che le participa-	
	zioni emesse in sede di aumento di capitale siano at-	
	tribuiti ai sottoscrittori in misura non proporzionale	
	ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi ef-	
	fettuati.	
	Per l'esercizio del diritto di opzione, che dovrà es-	
	sere effettuato o a mezzo di dichiarazione resa dal	
	socio in assemblea ovvero a mezzo di lettera raccoman-	
	data inviata alla Società, deve essere concesso un	
	termine non inferiore a giorni trenta dall'iscrizione	
	nel Pubblico Registro delle Imprese della delibera di	
	aumento di capitale.	
	ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	I soci potranno effettuare finanziamenti a favore del-	
	la società con diritto a restituzione della somma ver-	
	sata nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi e dai	
	regolamenti vigenti.	
	Comunque, salva diversa decisione dei soci, i finan-	
	ziamenti effettuati dai soci saranno infruttiferi di	
	interessi e di compensi sotto qualsiasi forma anche se	
	erogati in misura non proporzionale alle rispettive	
	28	

	quote di partecipazione.	
	Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della	
	società è regolato dall'articolo 2467 del Codice Civi-	
	le.	
	ARTICOLO 9 - TITOLI DI DEBITO	
	La società potrà emettere titoli di debito, in confor-	
	mità a quanto previsto dalla Legge, in seguito a deci-	
	sione dei soci assunta col voto favorevole di tanti	
	soci che rappresentano i 2/3 (due terzi) del capitale	
	sociale.	
	ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SO-	
	CIALI	
	1. Qualsiasi trasferimento inter vivos che abbia ad	
	oggetto l'alienazione, sia a soggetti già soci della	
	società sia a soggetti estranei alla compagine socia-	
	le, della piena proprietà o della nuda proprietà o	
	dell'usufrutto di partecipazioni al capitale sociale e	
	dei diritti di sottoscrizione e di prelazione è subor-	
	dinato al mero gradimento espresso da parte di tanti	
	soci che rappresentino almeno la maggioranza del capi-	
	tale sociale precisandosi che:	
	a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a	
	titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena pro-	
	prietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette par-	
	tecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplifi-	
	29	

	cattiva, la compravendita, la donazione, la permuta, il	
	conferimento in società, la costituzione di rendita,	
	la dazione in pagamento, la cessione "in blocco",	
	"forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifi-	
	chi a seguito di operazioni di cessione o conferimento	
	d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si	
	consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del	
	mutamento di titolarità di dette partecipazioni o di-	
	ritti;	
	b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il	
	diritto di voto deve permanere in capo al datore di	
	pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé	
	senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pe-	
	gno, al quale la società non riconosce pertanto il di-	
	ritto di voto;	
	c) dal computo della maggioranza necessaria al gradi-	
	mento come sopra stabilita deve essere escluso il so-	
	cio proponente;	
	d) in caso di trasferimento a soggetti estranei alla	
	compagine sociale, viene riservato agli altri soci il	
	diritto di prelazione;	
	e) il trasferimento per atto tra vivi della participa-	
	zione del socio che ha conferito una prestazione d'o-	
	pera o di servizi in favore della società, ai sensi	
	dell'articolo 2464, comma 6, del codice civile, non	
	30	

	comporta il subingresso del soggetto acquirente nel-	
	l'obbligo di eseguire la prestazione assunta dal socio	
	alienante. L'obbligo di eseguire integralmente la pre-	
	stazione conferita resta a carico del socio alienante.	
	2. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende	
	effettuare il trasferimento deve comunicare la propria	
	intenzione agli altri soci tramite l'organo ammini-	
	strativo al quale deve comunicare, a mezzo di lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento, l'entità di	
	quanto è oggetto di alienazione, il corrispettivo ri-	
	chiesto, le condizioni di pagamento, le esatte genera-	
	lità del terzo potenziale acquirente ed i termini tem-	
	porali di stipula dell'atto traslativo.	
	3. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data	
	di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo	
	amministrativo deve dare notizia della proposta di a-	
	lienazione a tutti i soci, assegnando agli stessi un	
	termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, per l'espressione del gradimento o l'e-	
	sercizio del diritto di prelazione.	
	4. Entro tale ultimo termine, i soci, a pena di deca-	
	denza, devono comunicare al proponente ed all'organo	
	amministrativo la propria volontà in merito al gradi-	
	mento o al non gradimento senza obbligo di motivazio-	
	ne, e/o l'eventuale esercizio del diritto di prelazio-	
	31	

	ne.	
	5. Se il gradimento viene concesso la stipula dell'at-	
	to traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto	
	devono avvenire nei medesimi termini e modalità indi-	
	cati nella proposta formulata dal socio proponente.	
	6. Il trasferimento che intervenga in violazione	
	dell'ottenimento del mero gradimento come sopra rego-	
	lamentato si considera inefficace nei confronti della	
	società e dei soci e questi non può esercitare alcun	
	diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle	
	partecipazioni acquisiti e, in particolare, il diritto	
	agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripar-	
	tizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione	
	della società.	
	7. I trasferimenti sia delle partecipazioni al capita-	
	le sociale che di tutti i diritti di cui sopra, a qua-	
	lunque titolo effettuati, si considerano comunque va-	
	lidamente perfezionati, anche senza l'espletamento	
	delle procedure riportate nel presente articolo, qua-	
	lora alla stipula dell'atto traslativo tanti soci che	
	rappresentino almeno la maggioranza del capitale so-	
	ciale esprima formalmente il gradimento al trasferi-	
	mento.	
	8. La prelazione spetta a ciascuno dei soci secondo la	
	rispettiva partecipazione al capitale sociale propor-	
	32	

	zionalmente incrementata, in ragione percentuale, del-	
	le quote in offerta.	
	In ogni caso il diritto di prelazione dovrà essere e-	
	sercitato per l'intero numero di quote offerte.	
	Ove taluno dei soci non eserciti la prelazione:	
	- in primo luogo, quanto non optato si accresce al-	
	l'acquisto dei soci che abbiano esercitato la prela-	
	zione ed in via fra loro proporzionale;	
	- in secondo luogo, nel caso che qualcuno dei soci ri-	
	nunci alla propria parte di ulteriore acquisto (con	
	comunicazione da dare entro il termine perentorio di 7	
	(sette) giorni dal ricevimento dell'offerta delle quo-	
	te non optate), quanto non optato si accresce propor-	
	zionalmente fra loro all'acquisto di quei soci che	
	hanno esercitato la prelazione e dichiarato la dispo-	
	nibilità ad acquistare eventuali residui del non opta-	
	to;	
	- in terzo luogo, nel caso che tutti i soci rinuncino	
	all'ulteriore acquisto di quote non optate (sempre con	
	comunicazione da dare entro il termine perentorio di 7	
	(sette) giorni dal ricevimento dell'offerta delle quo-	
	te non optate), quanto non optato potrà essere, salvo	
	gradimento ed in linea con le previsioni concernenti	
	l'impresa sociale, alienato a terzi.	
	In caso di trasferimento a titolo gratuito ovvero con	
	33	

	corrispettivo infungibile la somma necessaria per l'e-	
	sercizio della prelazione da parte dei soci rappresen-	
	tante il valore di mercato della partecipazione ceden-	
	da sarà determinata da un arbitratore nominato dal	
	Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la	
	società il quale valuterà con il criterio del arbi-	
	trium boni viri, ed applicazione delle norme di cui	
	all'articolo 1349 del Codice Civile; la stima del ter-	
	zo dovrà accompagnare l'offerta in prelazione ai soci	
	della quota.	
	La società, con decisione dei soci adottata a maggio-	
	ranza assoluta del capitale sociale, non computandosi	
	nel quorum la quota del socio deceduto, potrà sceglie-	
	re se liquidare la quota agli eredi o legatari oppure	
	se continuare con gli stessi.	
	Per la determinazione del credito spettante ai succes-	
	sori in caso di liquidazione si procederà come di se-	
	guito specificato:	
	- saranno utilizzati i medesimi criteri di valutazione	
	previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile;	
	- il rimborso delle partecipazioni deve essere esegui-	
	to entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la	
	liquidazione;	
	- il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte	
	degli altri soci proporzionalmente alle loro parteci-	
	34	

	pazioni o da parte di un terzo concordemente indivi-	
	duato da tanti soci che rappresentino la maggioranza	
	del capitale sociale.	
	Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato uti-	
	lizzando riserve disponibili od in mancanza riducendo	
	il capitale sociale corrispondente.	
	Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno	
	farsi rappresentare da un rappresentante comune nomi-	
	nato secondo le modalità previste dagli articoli 1105	
	e 1106 del codice civile.	
	ARTICOLO 11 - DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO	
	Il diritto di recesso compete ai soci nei casi previ-	
	sti dall'articolo 2473 del Codice Civile.	
	Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se	
	già esercitato, è privo di efficacia, se la società	
	revoca la deliberazione che lo legittima entro un ter-	
	mine di 90 (novanta) giorni da quello di esercizio del	
	recesso, ovvero se viene deliberato lo scioglimento	
	della società.	
	Il diritto di recesso si esercita mediante lettera	
	raccomandata che deve pervenire alla società entro 15	
	(quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle	
	Imprese della deliberazione che lo legittima, con	
	l'indicazione delle generalità del socio recedente e	
	del domicilio per le comunicazioni inerenti al proce-	
	35	

	dimento.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una	
	deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta)	
	giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	ARTICOLO 12 - RIMBORSO DELLE QUOTE	
	Il socio che recede dalla società ha diritto di otte-	
	nere il rimborso della propria partecipazione in pro-	
	porzione del patrimonio sociale a norma dell'articolo	
	2473, 3° comma del Codice Civile.	
	Il rimborso della partecipazione per la quale è stato	
	esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito	
	entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del	
	recesso fatta alla società e può avvenire anche me-	
	diate acquisto da parte degli altri soci proporzio-	
	nalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di	
	un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.	
	Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato uti-	
	lizzando riserve disponibili o, in mancanza, corri-	
	spondentemente riducendo il capitale sociale; in que-	
	st'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice	
	Civile e, qualora sulla base di esso non risulti pos-	
	sibile il rimborso della partecipazione del socio re-	
	ceduto, la società viene posta in liquidazione.	
	ARTICOLO 13 - ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	Il socio può essere escluso dalla società al verifi-	
	36	

	carsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali	
	fattispecie di giusta causa di esclusione:	
	a) l'impossibilità di effettuare la prestazione lavoro-	
	rativa o di servizi per il socio che ha effettuato un	
	tale conferimento;	
	b) la mancata partecipazione consecutiva a n. 3 deci-	
	sioni o riunioni assembleari dei soci in assenza di	
	giustificato motivo;	
	c) la dichiarazione di interdizione o inabilitazione;	
	d) fallimento del socio	
	e) l'esercizio di un'attività concorrente con quella	
	esercitata dalla società salvo espressa autorizzazione	
	rilasciata con il consenso unanime degli altri soci e	
	fatte salve le mansioni eventualmente svolte per inca-	
	ricchi e/o attività professionali preesistenti la data	
	di costituzione o di entrata nella compagine sociale.	
	L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei so-	
	ci con il voto favorevole dei soci che rappresentino	
	la maggioranza del capitale sociale, non computandosi	
	la partecipazione del socio della cui esclusione si	
	tratta.	
	La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è	
	senza indugio comunicata al socio escluso e ha effetto	
	a far tempo dal primo giorno del secondo mese succes-	
	sivo al giorno in cui la comunicazione giunge a cono-	
	37	

	scenza del socio escluso; entro il medesimo termine il	
	socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitra-	
	to di cui al presente statuto; in caso di ricorso, so-	
	no sospesi gli effetti della decisione di esclusione	
	fino alla data di notifica del lodo al socio escluso.	
	Dal giorno di efficacia dell'esclusione, decorrono i	
	termini di cui all'articolo 2473 per la liquidazione	
	della partecipazione al socio escluso; ai sensi del-	
	l'articolo 2473 bis non può farsi luogo al rimborso	
	mediante riduzione del capitale sociale. Il giorno di	
	efficacia dell'esclusione è quello a cui deve far ri-	
	ferimento la valutazione della partecipazione del so-	
	cio escluso.	
	La valutazione della partecipazione del socio escluso	
	è effettuata ai sensi dell'articolo 2473 del codice	
	civile.	
	Qualora la società sia composta da due soli soci, la	
	ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci	
	deve essere accertata attraverso la procedura di arbi-	
	trato di cui al presente statuto.	
	TITOLO III	
	DECISIONI DEI SOCI	
	ARTICOLO 14 - COMPETENZE	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	
	petenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzio-	
	38	

	namento della società, e sugli argomenti sottoposti	
	alla loro approvazione da uno o più amministratori o	
	da uno o più soci.	
	Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e	
	all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché	
	assenti o dissenzienti.	
	Sono riservate alla competenza dei soci:	
	- l'approvazione del bilancio di esercizio e la di-	
	stribuzione degli utili;	
	- la nomina e la revoca degli amministratori, fatti	
	salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della	
	società eventualmente attribuiti a singoli soci;	
	- l'eventuale nomina di sindaci revisori legali;	
	- le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o	
	una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	- le altre decisioni che la legge riserva in modo in-	
	derogabile alla competenza dei soci;	
	- le decisioni inerenti i seguenti atti per il compi-	
	mento dei quali l'Organo Amministrativo;	
	- atti di compravendita, permuta di beni immobili; at-	
	ti di locazione di beni immobili per periodi superiori	
	39	

	a 12 mesi;	
	- atti di compravendita permuta ed affitto di aziende;	
	- atti di vincolo e di concessione di ipoteca su beni	
	immobili;	
	- atti relativi all'ottenimento di aperture di credito	
	o finanziamenti di qualsiasi natura e specie;	
	- atti di compravendita di beni mobili registrati;	
	- atti per i quali l'assemblea dei soci se ne riserva	
	la piena competenza;	
	- atti di straordinaria amministrazione e di ordinaria	
	amministrazione di importi superiori a cinquemila euro.	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479	
	bis del Codice Civile.	
	ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o-	
	gni volta che lo reputi necessario o su richiesta di	
	uno o più soci.	
	L'assemblea è convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio di esercizio almeno una volta all'anno entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale e in seconda convocazione entro 30 (trenta)	
	giorni dalla data della prima.	
	Quando lo richiedono particolari esigenze relative al-	
	la struttura e all'oggetto della società, la valuta-	
	40	

	zione delle quali è rimessa alla discrezione dell'or-	
	gano amministrativo, essa potrà essere convocata entro	
	180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale: in questo caso gli amministratori segnalano	
	nella relazione sulla gestione le ragioni della dila-	
	zione.	
	ARTICOLO 16 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea dei soci è convocata nella sede sociale o	
	altrove, purché in Italia, con avviso di convocazione	
	contenente l'indicazione del luogo, del giorno e del-	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trat-	
	tare, da spedirsi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza per lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento	
	idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	purché indirizzato agli aventi diritto presso il domi-	
	cilio che risulta dal registro imprese.	
	In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quan-	
	do ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti	
	gli amministratori e i sindaci (ove nominati) sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si oppo-	
	ne alla trattazione dell'argomento.	
	ARTICOLO 17 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la	
	presenza di tanti soci che rappresentano almeno ½ (un	
	41	

	mezzo) del capitale e delibera con il voto favorevole	
	di una maggioranza dei soci che rappresentino almeno	
	un $\frac{1}{2}$ (un mezzo) del capitale sociale.	
	ARTICOLO 18 - AMMISSIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	Sono ammessi all'assemblea tutti i soci.	
	Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea a	
	mezzo di delega scritta anche da persona che non abbia	
	qualità di socio, purché non sia amministratore, sin-	
	daco o dipendente della società.	
	ARTICOLO 19 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal	
	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovve-	
	ro, in mancanza, da altra persona designata dagli in-	
	tervenuti.	
	Il presidente dell'assemblea, che è assistito da un	
	segretario scelto anche fra i non soci, verifica la	
	regolarità della costituzione, accerta l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento	
	e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di	
	tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	
	ARTICOLO 20 - VERBALE ASSEMBLEARE	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o	
	dal Notaio.	
	42	

	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel li-	
	bro delle decisioni dei soci.	
	ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI	
	Le deliberazioni prese in conformità della legge e	
	dello statuto sociale vincolano tutti i soci ancorché	
	assenti o dissenzienti.	
	TITOLO IV	
	AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E CONTROLLI	
	ARTICOLO 22 - MODALITA' DI GESTIONE	
	La società può essere amministrata:	
	a. da un amministratore unico;	
	b. due o più amministratori con poteri congiunti, di-	
	sgiunti o da esercitarsi a maggioranza;	
	c. da un consiglio di amministrazione composto da due	
	o più membri, secondo il numero determinato dai soci	
	al momento della nomina.	
	NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio d'amministrazione elegge tra i suoi mem-	
	bri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi com-	
	ponenti, a meno che la funzione di presidenza sia at-	
	tribuita ad uno dei componenti del consiglio di ammi-	
	nistrazione all'atto della sua nomina; con le medesime	
	modalità possono essere nominati anche uno o più vice	
	presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzio-	
	43	

	ne del presidente in caso di sua assenza o impedimen-	
	to, secondo le modalità stabilite all'atto della loro	
	nomina.	
	1. Il presidente del consiglio di amministrazione	
	convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa	
	l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate in-	
	formazioni sulle materie scritte all'ordine del giorno	
	vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina, inol-	
	tre, i lavori del consiglio verificando la regolarità	
	della costituzione dello stesso ed accertando l'iden-	
	tità e la legittimazione dei presenti ed i risultati	
	delle votazioni.	
	2. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia	
	nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia,	
	tutte le volte che il presidente lo giudichi necessa-	
	rio o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno	
	uno dei suoi membri o, se nominato, dall'organo di	
	controllo.	
	3. Il consiglio viene convocato dal presidente con av-	
	viso da spedirsi, o recapitarsi a mano, almeno 7 (set-	
	te) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente	
	del consiglio di amministrazione, nonchè ai sindaci	
	effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno	
	3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su	
	qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ed in caso	
	44	

	di spedizione può essere inviato con qualsiasi sistema	
	di comunicazione (compresi il telefax e la posta elet-	
	tronica).	
	4. Il consiglio di amministrazione è comunque valida-	
	mente costituito e atto a deliberare qualora, anche in	
	assenza delle suddette formalità, fermo restando il	
	diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato, siano presenti tutti i	
	membri del consiglio stesso e a condizione che i com-	
	ponenti dell'organo di controllo, se nominato, siano	
	presenti od informati della riunione; in quest'ultimo	
	caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rila-	
	scino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi	
	supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma	
	autografa o digitale e spedita alla società con qual-	
	siasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e	
	la posta elettronica), da conservarsi agli atti della	
	società, da cui risulti che essi sono informati della	
	riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente	
	comunicare ai soggetti che sono rimasti assenti	
	nonchè, se nominato, all'organo di revisione contabile.	
	5. Le adunanze del consiglio di amministrazione posso-	
	no svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in	
	più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche	
	45	

	solo audio collegati, a condizione che siano rispetta-	
	ti il metodo collegiale e i principi di buona fede e	
	di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso,	
	è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente di accertare inequivo-	
	cabilmente l'identità e la legittimazione degli inter-	
	venuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, consta-	
	tare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di perce-	
	pire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi docu-	
	mentazione e comunque di partecipare in tempo reale	
	alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, ven-	
	gano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio/video collegati a cura della società, nei quali	
	gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il	
	presidente e il soggetto verbalizzante.	
	6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio	
	si richiede la presenza della maggioranza dei suoi	
	membri in carica; il consigliere astenuto si considera	
	presente alla votazione.	
	46	

	7. Le deliberazioni sono adottate con il voto favore-	
	vole della maggioranza dei componenti in carica del	
	consiglio di amministrazione. In caso di parità di vo-	
	ti, la deliberazione proposta si intende approvata o	
	non approvata a seconda di come ha votato chi presiede	
	la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo	
	restando che deve in ogni caso trattarsi di una moda-	
	lità che consenta l'individuazione di coloro che e-	
	sprimano voto contrario oppure che si astengano, sono	
	decise con il voto favorevole della maggioranza dei	
	consiglieri presenti.	
	8. Il voto non può essere dato per rappresentanza né	
	per corrispondenza.	
	9. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del	
	consiglio di amministrazione deve essere tempestiva-	
	mente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario.	
	10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso il	
	consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, le	
	funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio	
	designato dal consiglio medesimo.	
	DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE	
	MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER	
	ISCRITTO	
	1. A meno che uno o più componenti del consiglio di	
	47	

	amministrazione non richiedano l'adozione del metodo	
	collegiale, i membri del consiglio di amministrazione	
	possono esprimere le proprie decisioni mediante con-	
	sultazione scritta o consenso espresso per iscritto.	
	2. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione	
	mediante consultazione scritta, l'amministratore che	
	intende consultare gli altri amministratori e proporre	
	loro una data decisione entro un dato termine, formula	
	detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto	
	(cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della propo-	
	sta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria	
	sottoscrizione o in forma autografa o in forma digita-	
	le.	
	3. La consultazione degli altri componenti del consi-	
	glio di amministrazione avviene a cura del proponente	
	mediante trasmissione di detta proposta attraverso	
	qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il	
	telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre	
	che ai componenti del consiglio di amministrazione,	
	deve essere diretta, se nominato, all'organo di revi-	
	sione contabile. I componenti del consiglio di ammini-	
	strazione, se intendono esprimere voto favorevole, di	
	astensione o contrario, devono comunicare (con ogni	
	sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la	
	posta elettronica) al proponente e alla società la lo-	
	48	

	ro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi	
	supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta	
	la loro sottoscrizione in forma autografa o in forma	
	digitale, entro il termine indicato nella proposta; la	
	manca di detta comunicazione nel termine prescritto	
	va intesa come espressione di astensione.	
	4. La proposta di decisione può essere revocata dal	
	proponente fintantoché la decisione non si sia forma-	
	ta. L'amministratore può revocare il consenso ad una	
	data decisione, fintanto che la decisione non si sia	
	formata.	
	5. Se la proposta di decisione è approvata, detta de-	
	cisione deve essere comunicata ai soci (con qualsiasi	
	sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la	
	posta elettronica) a tutti gli amministratori e, se	
	nominati, ai sindaci e all'organo di revisione conta-	
	bile e deve essere trascritta tempestivamente nel li-	
	bro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sen-	
	si dell'articolo 2478 del Codice Civile.	
	6. Il documento contenente la proposta di decisione	
	inviato a tutti gli amministratori e i documenti per-	
	venuti alla società recanti l'espressione della vo-	
	lontà degli amministratori vanno conservati in allega-	
	to al libro ove è trascritta la decisione adottata.	
	Nel medesimo libro va conservata la documentazione i-	
	49	

	nerente le proposte di decisione che non abbiano avuto	
	favorevole accoglimento.	
	7. Ove si adotti il metodo della decisione mediante	
	consenso degli amministratori espresso per iscritto,	
	la decisione si intende formata nel momento in cui	
	presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema	
	di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta e-	
	lettronica) il consenso ad una data decisione espresso	
	in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o	
	magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in	
	forma autografa o in forma digitale) da tanti ammini-	
	stratori quanti ne occorre per formare la maggioranza	
	richiesta. Ogni consenso che pervenga alla società in	
	ordine all'assunzione di una data decisione da parte	
	dei componenti del consiglio di amministrazione, deve	
	essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi si-	
	stema di comunicazione ivi compresi il telefax e la	
	posta elettronica) a tutti gli amministratori.	
	8. Per la formazione della maggioranza richiesta si	
	tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello	
	spazio di dieci giorni e pertanto non si possono som-	
	mare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali	
	maggiori di dieci giorni.	
	9. L'amministratore può revocare il consenso ad una	
	data decisione, fintanto che la decisione non si sia	
	50	

	formata.	
	10. Se si raggiunge un numero di consensi tale da for-	
	marsi la maggioranza richiesta, la decisione deve es-	
	sere comunicata a tutti gli amministratori (con qual-	
	siasi sistema di comunicazione, ivi compresi il tele-	
	fax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci	
	e all'organo di revisione contabile e deve essere tra-	
	scritta tempestivamente a cura dell'organo amministra-	
	tivo nel libro delle decisioni degli amministratori ai	
	sensi dell'articolo 2478.	
	11. La documentazione pervenuta alla società e recante	
	l'espressione della volontà dei componenti del consi-	
	glio di amministrazione in ordine all'assunzione di	
	decisioni mediante consenso scritto deve essere con-	
	servata in allegato al libro ove è trascritta la deci-	
	sione adottata. Nel medesimo libro va conservata la	
	documentazione inerente l'espressione di consenso per	
	l'adozione di una data decisione che non si sia poi	
	perfezionata.	
	12. Le decisioni degli amministratori mediante consen-	
	so scritto o consultazione espressa per iscritto si	
	intendono formate nel momento in cui alla società per-	
	venga il voto favorevole della maggioranza dei compo-	
	nenti in carica del consiglio di amministrazione; in	
	caso di parità prevale il voto del presidente del con-	
	51	

	siglio di amministrazione.	
	Il consiglio di amministrazione può nominare tra i	
	suoi membri uno o più amministratori delegati o un co-	
	mitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e	
	la retribuzione. Non sono delegabili le materie elen-	
	cate nell'articolo 2381, comma 4, e nell'articolo 2475	
	comma 5 del codice civile.	
	NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN	
	CASO DI DUE O PIU' AMMINISTRATORI	
	1. Quando l'amministrazione della società è affidata a	
	due o più amministratori i componenti dell'organo am-	
	ministrativo, salvo per quanto disposto dall'art.	
	2475, comma 5, del codice civile, agiscono: con le mo-	
	dalità di azione congiunta o disgiunta indicate	
	all'atto della loro nomina.	
	2. Qualora vengano nominati due o più amministratori	
	senza alcuna indicazione relativa alle modalità di e-	
	sercizio dei poteri di amministrazione, si intende co-	
	stituito un consiglio di amministrazione.	
	3. In caso di decisione adottabile disgiuntamente,	
	ciascun componente dell'organo amministrativo può op-	
	porsi all'operazione che un altro amministratore vo-	
	glia compiere; i soci, con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta del capitale, decidono sull'oppo-	
	sizione.	
	52	

	4. Per le operazioni da compiersi congiuntamente, oc-	
	corre il consenso unanime di tutti i componenti	
	dell'organo amministrativo.	
	NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN	
	CASO DI AMMINISTRATORE UNICO	
	Quando l'amministrazione della società è affidata	
	all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti	
	i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione	
	e del suo presidente.	
	ARTICOLO 23 - NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI -	
	COMPENSI	
	Gli amministratori durano in carica un triennio e sono	
	rieleggibili ovvero a tempo indeterminato secondo	
	quanto delibererà l'assemblea all'atto di nomina, ov-	
	vero i soci in sede di costituzione.	
	Se nominati a tempo indeterminato gli amministratori	
	sono revocabili dall'assemblea dei soci in qualunque	
	momento, anche se nominati nell'atto costitutivo. In	
	caso di revoca, l'assemblea non sarà tenuta a motivare	
	le ragioni della revoca stessa.	
	Al termine del mandato i consiglieri possono essere	
	rieletti.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordi-	
	nata al possesso dei seguenti requisiti di onorabi-	
	lità, professionalità ed indipendenza:	
	53	

	a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva	
	di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali	
	nei quali sia già stata pronunciata sentenza di con-	
	danna, per reati non colposi a pena detentiva superio-	
	re a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazio-	
	ne;	
	b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva	
	con sentenza passata in giudicato per ricettazione,	
	riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta frau-	
	dolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estor-	
	sione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazio-	
	ne;	
	c) mancata comminazione di pena accessoria dell'inter-	
	dizione dall'esercizio di una professione o di un'arte	
	o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle im-	
	prese;	
	d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di	
	prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.	
	1423 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge	
	13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni,	
	o assenza di procedimenti penali in corso per reati di	
	stampo mafioso;	
	e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme	
	in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione	
	obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le ma-	
	54	

	lattie professionali, non conciliabili in via ammini-	
	strativa e, in particolare per le società cooperative,	
	violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;	
	f) assenza di pronuncia di condanna penale per viola-	
	zione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;	
	g) possesso di particolari cognizioni tecniche o di	
	precedenti esperienze acquisite nei settori specifici	
	oggetto dell'attività sociale di cui al precedente ar-	
	ticolo 3.	
	Non possono essere nominati amministratori e se nomi-	
	nati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle	
	condizioni di cui all'articolo 8, comma 2 del D.Lgs n.	
	155/2006.	
	Non possono essere nominati amministratori coloro i	
	quali rivestono cariche sociali in società o enti che	
	detengono direttamente o indirettamente quote della	
	società.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese so-	
	stenute per ragione del loro ufficio.	
	L'assemblea dei soci determina i compensi spettanti a-	
	gli amministratori, eventualmente anche sotto la forma	
	di accantonamento ad un fondo per le indennità di	
	quiescenza costituiti secondo le disposizioni di legge	
	in materia.	
	In mancanza di determinazione del compenso da parte	
	55	

	dell'assemblea dei soci si intende che l'Amministrato-	
	re Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione	
	vi abbiano rinunciato.	
	ARTICOLO 24 - ATTI DEGLI AMMINISTRATORI	
	L'organo amministrativo può compiere tutti gli atti di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione necessari	
	per la migliore gestione della società, l'attuazione	
	ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta ecce-	
	zione soltanto per quelli che sono riservati alla com-	
	petenza dell'assemblea per disposizioni di legge o per	
	disposizioni dell'articolo 14 del presente statuto e	
	per quelli per cui l'assemblea dei soci se ne è riser-	
	vata competenza.	
	ARTICOLO 25 - POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Gli amministratori hanno la rappresentanza generale	
	della società, in giudizio e dinanzi a terzi, con le	
	seguenti modalità.	
	Quando la società è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione la rappresentanza della società per	
	l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quando	
	sono stati affidati poteri di amministrazione a più	
	amministratori in via disgiunta o congiunta anche la	
	rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali po-	
	teri, si intende loro attribuita con le stesse moda-	
	56	

	lità.	
	La rappresentanza sociale spetta inoltre all'ammini-	
	stratore unico, agli amministratori delegati, ai di-	
	rettori, agli institori e ai procuratori nei limiti	
	dei poteri determinati dall'organo amministrativo nel-	
	l'atto di nomina.	
	ARTICOLO 26 - SOCI NON AMMINISTRATORI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, an-	
	che tramite professionisti di loro fiducia, i libri	
	sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	ARTICOLO 27 - ORGANO DI CONTROLLO	
	La Società nomina un Organo di controllo composto da	
	uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'arti-	
	colo 2397, comma 2, e 2399 del Codice Civile.	
	L'Organo di controllo è costituito da un solo membro	
	effettivo salvo che l'assemblea non disponga la nomina	
	di tre membri effettivi.	
	La Società nomina un revisore legale o una società di	
	revisione qualora sia tenuta alla redazione del bilan-	
	cio consolidato ovvero se essa controlli una società	
	obbligata alla revisione legale dei conti ovvero se	
	per due esercizi successivi abbia superato i limiti	
	indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis del Codice	
	57	

	Civile.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata al-	
	l'Organo di controllo, ricorrendone i requisiti ed i	
	presupposti di Legge.	
	TITOLO V - BILANCIO E UTILI	
	ARTICOLO 28 - REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E	
	DEL BILANCIO SOCIALE	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvederà a redigere il bilancio di eserci-	
	zio in conformità con quanto disposto dall'articolo 9,	
	del D.Lgs n. 155/2006.	
	L'Organo amministrativo predispone, inoltre, il bilan-	
	cio sociale secondo linee guida adottate con decreto	
	del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,	
	sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di	
	cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6	
	giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri e-	
	lementi, della natura dell'attività esercitata e delle	
	dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della	
	valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	ARTICOLO 29 - ACCANTONAMENTO A RISERVA	
	Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una som-	
	ma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi	
	58	

	per costituire una riserva, fino a che questa non ab-	
	bia raggiunto il quinto del capitale sociale. La ri-	
	serva deve essere reintegrata se viene diminuita per	
	qualsiasi ragione.	
	ARTICOLO 30 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI	
	E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta,	
	di utili e avanzi di gestione comunque denominati,	
	nonché fondi e riserve in favore degli amministratori,	
	soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Utili	
	ed avanzi di gestione devono essere destinati allo	
	svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento	
	del patrimonio dell'impresa sociale.	
	Si considera distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a	
	chiunque rivesta cariche sociali di compensi indivi-	
	duali non proporzionati all'attività svolta o comunque	
	superiori a quelli previsti in enti che operano nei	
	medesimi o analoghi settori e condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o auto-	
	nomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta	
	per cento rispetto a quelli previsti per le medesime	
	qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'arti-	
	colo 2, comma 1, lettere b), g) o h);	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi	
	dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche	
	59	

	e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo pre-	
	visto per la distribuzione di dividendi dal comma 3,	
	lettera a);	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,	
	senza valide ragioni economiche, siano superiori al	
	loro valore normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a	
	condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a so-	
	ci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai compo-	
	nenti gli organi amministrativi e di controllo, a co-	
	loro che a qualsiasi titolo operino per l'organizza-	
	zione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano	
	erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai	
	loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini	
	entro il secondo grado, nonché alle società da questi	
	direttamente o indirettamente controllate o collegate,	
	esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo	
	che tali cessioni o prestazioni non costituiscano	
	l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui	
	all'articolo 2;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e	
	dagli intermediari finanziari autorizzati, di interes-	
	si passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,	
	superiori di quattro punti al tasso annuo di riferi-	
	60	

	mento. Il predetto limite può essere aggiornato con	
	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-	
	ciali, di concerto con il Ministro dell'economia e	
	delle finanze.	
	La Società può destinare una quota inferiore al cin-	
	quanta per cento degli utili e degli avanzi di gestio-	
	ne annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli	
	esercizi precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato dai soci, nei limiti delle variazio-	
	ni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e di impiegati, cal-	
	colate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	
	per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio	
	sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono	
	stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche me-	
	diante aumento gratuito del capitale sociale o l'emis-	
	sione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci,	
	in misura comunque non superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo	
	settore diversi dalle imprese sociali, che non siano	
	fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o so-	
	cietà da questa controllate, finalizzate alla promo-	
	61	

	zione di specifici progetti di utilità sociale.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - REVOCA DELLO STATO DI	
	LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 31 - SCIoglimento	
	La società si scioglie per le cause previste dalla	
	legge. Il patrimonio sociale netto risultante dal bi-	
	lancio di liquidazione, dedotto soltanto il capitale	
	versato deve essere destinato e devoluto, tenuto conto	
	delle indicazioni dell'assemblea dei soci a organizza-	
	zioni non lucrative di utilità sociale, associazioni	
	comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.	
	I liquidatori notificano a tal fine, con atto scritto	
	in data certa al Ministero del Lavoro e delle Politi-	
	che Sociali la denominazione dei beneficiari della de-	
	voluzione del patrimonio.	
	L'efficacia della devoluzione è subordinata all'auto-	
	rizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche	
	Sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociale, che si intende concessa	
	decorsi novanta giorni dalla ricezione della notifica-	
	zione.	
	Le disposizioni di cui al precedente comma non si ap-	
	plicano qualora i soci individuano quale beneficiario	
	della devoluzione un'altra organizzazione che esercita	
	62	

	un'impresa sociale.	
	ARTICOLO 32 - DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Gli amministratori devono senza indugio accertare il	
	verificarsi di una causa di scioglimento e procedere	
	agli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo	
	2484, 3° comma del Codice Civile. Essi, in caso di ri-	
	tardo od omissione, sono personalmente e solidalmente	
	responsabili per i danni subiti dalla società, dai so-	
	ci, dai creditori sociali e dai terzi.	
	Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di	
	cui al primo comma, il Tribunale, su istanza di singo-	
	li soci o amministratori ovvero dei sindaci ove esi-	
	stenti, accerta il verificarsi della causa di sciogli-	
	mento, con decreto che deve essere iscritto a norma	
	dell'articolo 2484, 3 ° comma del Codice Civile.	
	ARTICOLO 33 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al	
	momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis	
	del Codice Civile, gli amministratori conservano il	
	potere di gestire la società, ai soli fini della con-	
	servazione dell'integrità e del valore del patrimonio	
	sociale.	
	Gli amministratori sono personalmente e solidalmente	
	responsabili per i danni arrecati ai soci, ai credito-	
	ri sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti	
	63	

	in violazione del comma precedente.	
	ARTICOLO 34 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	Gli amministratori, contestualmente all'accertamento	
	della causa di scioglimento, devono convocare l'assem-	
	blea dei soci perché deliberi, con le maggioranze pre-	
	viste per le modificazioni dell'atto costitutivo o	
	dello statuto, su:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funziona-	
	mento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quel-	
	li ai quali spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liqui-	
	dazione;	
	d) i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo	
	alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa,	
	ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di	
	essi; gli atti necessari per la conservazione del va-	
	lore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio prov-	
	visorio, anche di singoli rami, in funzione del mi-	
	gliore realizzo.	
	Se gli amministratori omettono la convocazione di cui	
	al comma precedente, il presidente del Tribunale vi	
	provvede su istanza di singoli soci o amministratori,	
	ovvero dei sindaci ove esistenti, e, nel caso in cui	
	l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta	
	64	

	con decreto le decisioni di cui all'articolo 2487, 1°	
	comma del Codice Civile.	
	I poteri, gli obblighi e le responsabilità dei liqui-	
	datori sono disciplinati dalla legge.	
	ARTICOLO 35 - REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della	
	causa di scioglimento, con deliberazione dell'assem-	
	blea presa con le maggioranze previste per le modifi-	
	cazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e alla	
	quale si applica l'articolo 2436 del Codice Civile.	
	L'efficacia della revoca è disciplinata dall'articolo	
	2487 Ter del Codice Civile.	
	TITOLO VII	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI FINALI	
	ARTICOLO 36 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere, che non sia	
	risolta tramite conciliazione disciplinata dai regola-	
	menti stabiliti dagli organismi di conciliazione i-	
	scritti in un apposito registro tenuto presso il Mini-	
	stero della Giustizia, fra i soci (e loro eredi) o fra	
	questi, gli amministratori e la società, ivi comprese	
	le controversie relative alla validità delle delibere	
	assembleari, nonché le controversie promosse da ammi-	
	nistratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro con-	
	65	

	fronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi	
	al rapporto sociale, sarà devoluta all'arbitrato ri-	
	tuale di un Collegio Arbitrale composto di tre membri	
	che sarà nominato dal Presidente del Tribunale del	
	luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri eletti	
	nomineranno nel proprio seno il Presidente del Colle-	
	gio.	
	Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto e ri-	
	spettando le norme del Codice di Procedura Civile.	
	ARTICOLO 37 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Per quanto non espressamente contemplato dal presente	
	statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codi-	
	ce Civile ed alle altre disposizioni legislative vi-	
	genti in materia.	
	* **** *	
	Non essendovi altro da deliberare e nessuno dei pre-	
	senti avendo chiesto la parola, l'assemblea viene	
	sciolta alle ore diciotto e quarantacinque.	
	Il presente atto, da me redatto e letto al comparente	
	che l'approva, consta di diciassette fogli scritti in	
	parte da persona di mia fiducia ed in piccola parte da	
	me notaio su sessantasette pagine ed è sottoscritto	
	alle ore diciannove.	
	F.to Claudio Genovesi	
	F.to Roberto Martinelli Notaio (con sigillo).	
	66	